



**Comune di Falconara Marittima**  
PROVINCIA DI ANCONA

# **Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/05/2014**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/06/2015**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/04/2016**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2019**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 28/06/2021**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.127 del 27/12/2021**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 24/03/2023**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/04/2025**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2026**



## INDICE

### *TITOLO I - Disposizioni generali*

Art. 1 Oggetto Del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 3
Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	pag. 5
Art. 4 Soggetto Attivo	pag. 6

### *TITOLO II - Presupposto e Soggetti Passivi*

Art. 5 Presupposto	pag. 6
Art. 6 Soggetti Passivi	pag. 6
Art. 7 Locali ed Aree scoperte soggetti a TARI	pag. 8
Art. 8 Locali ed Aree scoperte esclusi dall'applicazione della TARI	pag. 8
Art. 9 Facoltà di conferimento di rifiuti urbani avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico	pag.10
Art. 10 Determinazione superficie	pag.11

### *TITOLO III - Tariffe*

Art. 11 Copertura costi di servizio di gestione	pag. 13
Art. 12 Piano Finanziario	pag. 13
Art. 13 Determinazione Tariffe	pag. 14
Art. 14 Tariffa Utenze Domestiche	pag. 15
Art. 15 Tariffa Utenze Non Domestiche	pag. 17
Art. 16 Tributo Provinciale	pag. 18
Art. 17 Tributo Giornaliero	pag. 18

### *TITOLO IV - Riduzioni e Agevolazioni*

Art. 18 Zona Servita	pag. 19
Art. 19 Mancato Svolgimento del Servizio	pag. 20
Art. 20 Utenze Domestiche: riduzione per raccolta differenziata	pag. 20
Art. 21 Utenze non Domestiche: riduzione per rifiuti urbani avviati al recupero	pag. 21
Art. 22 Riduzioni tariffarie	pag. 22
Art. 23 Ulteriori Agevolazioni	pag. 23
Art. 24 Cumulo di Riduzioni e Agevolazioni	pag. 25

### *TITOLO V - Dichiarazione , Accertamento e Riscossione, Contenzioso*

Art. 25 Dichiarazione inizio, variazione e cessazione	pag. 25
Art. 26 Riscossione	pag. 27
Art. 27 Rimborsi e Compensazione	pag. 28



---

Art. 28 Importo Minimo	<i>pag. 28</i>
Art. 29 Funzionario Responsabile	<i>pag. 28</i>
Art. 30 Verifiche ed accertamenti	<i>pag. 29</i>
Art. 31 Sanzioni e Interessi	<i>pag. 30</i>
Art. 32 Rateizzazione	<i>pag. 30</i>
Art. 33 Riscossione Coattiva	<i>pag. 31</i>
Art. 34 Contenzioso	<i>pag. 31</i>

### ***TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie***

Art. 35 Entrata in vigore	<i>pag. 31</i>
---------------------------	----------------



---

## TITOLO I - Disposizioni Generali

### Art. 1 - Oggetto Del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione dal 1° gennaio 2014 della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC", prevista dai commi dal 639 al 705 dell'art.1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 183 e 184 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. **Sono rifiuti urbani** i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter:
  - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati



nell'allegato L-quater alla parte Quarta prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte Quarta;

- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d e e.

**5. Sono rifiuti speciali:**

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;



- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i. i veicoli fuori uso.

### **Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:



- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 4 - Soggetto Attivo**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### *TITOLO II - Presupposto e Soggetti Passivi*

#### **Art. 5 - Presupposto**

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 7.
2. Il presupposto si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono.

#### **Art. 6 - Soggetti Passivi**

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali o le aree scoperte assoggettabili di cui al successivo art. 7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento



dell'unica obbligazione tributaria. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze domestiche In mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione per i residenti; per i non residenti si considera obbligato, in via principale, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.

Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci

2. Per le parti comuni di condominio individuate dall'art. 1117 c.c. e occupate o condotte in via esclusiva dai singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per i locali ed aree utilizzati in modo saltuario o occasionale per una durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.
5. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinata dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.



### **Art. 7 - Locali ed Aree scoperte soggetti a TARI**

1. Sono soggetti a TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette a TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Nelle suddette aree, sono comprese anche le aree scoperte operative adibite a parcheggi delle grandi catene di distribuzione (supermercati, centri commerciali ecc...), in quanto frequentati da persone e pertanto produttivi di rifiuti, anche se in via presuntiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### **Art. 8 - Locali ed Aree scoperte esclusi dall'applicazione della TARI**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali ed aree scoperte, in quanto si considerano non suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi della L. n.147 del 27 dicembre 2013 e ss.mm.ii.:

#### **Utenze domestiche**

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;



- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quali ad esempio, parcheggi se non censiti catastalmente, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari nonché balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

### Utenze non domestiche

- le aree di produzione di rifiuti speciali e i magazzini di materie prime, di merci e prodotti finiti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a pena di decadenza del beneficio il produttore di rifiuti speciali deve presentare la documentazione, comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali avviati al recupero prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di Legge).
- le superfici destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento;
- la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto di qualsiasi professione religiosa esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, didattiche ecc.
- i locali che per la particolare conformazione non possono essere oggetto di alcuna tipologia di utilizzazione (locali tecnici quali i vani caldaia locali inagibili o in corso di ristrutturazione), nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale.
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;



- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli non sottratte all'uso pubblico;

### **Utenze domestiche e non domestiche**

Sulla scorta di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 , sotto la propria responsabilità penale, è possibile richiedere la detassazione, presentando all'ufficio apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con effetto dalla data di presentazione, per:

- locali privi di allacci ai pubblici servizi (idrico, elettrico, calore, gas ) e non arredati ad eccezione degli immobili accatastati in categoria C/6 (garage, autorimessa, ecc) in quanto per loro natura sono potenzialmente produttivi di rifiuti e per legge non può essere richiesta l'esenzione ;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, inagibili, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata risultante dagli atti catastali.

### **Art. 9 - Facoltà di conferimento di rifiuti urbani avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico**

1. In accordo con l'art. 238, comma 10, del Decreto n. 116 del 2020, le **utenze non domestiche** che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 (*rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies*) possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le medesime utenze, per la totalità dei rifiuti prodotti, effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa. La richiesta di uscita dal servizio pubblico o la richiesta di riprendere l'erogazione del servizio, anche prima della scadenza, va presentata entro il termine perentorio del 30 giugno. Le istanze oltre il suddetto



termine saranno considerate come presentate entro il termine della scadenza successiva.

3. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori dal servizio pubblico per almeno cinque anni e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono esclusi dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della tariffa).
4. Le utenze non domestiche che conferiscono al servizio pubblico possono usufruire delle agevolazioni di cui all'Art.21

#### **Art. 10 - Determinazione superficie**

1. La superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, che prevede per le unità immobiliari la superficie assoggettabile alla Tari sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. In sede di prima applicazione, vengono utilizzate le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TRSU) di cui al D.Lgs. 507/1993 e al D.P.R. 158/1999 e della TARES di cui all'art.14 D.L. 6/12/2011 n.201. In ogni caso, il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo art. 24 se le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno



solare. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

5. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
• Studi Medici e Ambulatori	20
• Carrozzeria, Officina, Elettrauto, Carburatorista	50
• Attività industriali con stabilimenti di produzione	40
• Attività artigianali di produzione di beni specifici	20
• Gommista	60

6. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.



8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq 12 per colonnina di erogazione.

### *TITOLO III - Tariffe*

#### **Art. 11 - Copertura costi di servizio di gestione**

1. La TARI è istituita per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con la TARI includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 12- Piano Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed integrato dai costi dell'Ente. I risultati espressi dal Piano Economico Finanziario elaborato sono validati dall'ATA Rifiuti - ATO 2 di Ancona, in coerenza con le previsioni MTR di cui alla deliberazione Arera n. 443/2019 e ss.mm.ii., autorità competente ai sensi dell'art. 1 c. 527 della L. 205/2017.
2. Il piano finanziario comprende:
  - a) il programma degli investimenti necessari;
  - b) il piano finanziario degli investimenti;
  - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) le risorse finanziarie necessarie.



3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
  - a) il modello gestionale ed organizzativo;
  - b) i livelli di qualità del servizio;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore del servizio le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

#### **Art. 13 - Determinazione Tariffe**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art.1, comma 650, L.147/2013).
2. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la disciplina della raccolta del Trasporto e dello smaltimento dei rifiuti urbani approvato con delibera di C.C. n. 83 / 1997 e ss.mm.ii. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99.
3. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile) in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 (costi smaltimento in discarica), mentre deve



essere sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

4. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente, come specificato al comma 1 art. 11. L'approvazione delle tariffe, anche se successiva all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro i termini di cui al primo periodo, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
6. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

#### **Art. 14 - Tariffa Utenze Domestiche**

1. Le quote fisse e variabili di tariffa da applicare alle utenze domestiche vengono elaborate utilizzando i criteri di cui al D.P.R. 158, nonché i relativi parametri e i coefficienti, con facoltà di calibrarli in base alla specificità dell'Ente.
2. Il numero dei componenti del nucleo familiare residente viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale, in sede di elaborazione degli inviti di pagamento, pertanto le variazioni intervenute successivamente a tale elaborazione avranno validità, ai fini del conteggio degli occupanti, dal 01 gennaio dell'anno successivo.
3. Vengono conteggiate all'interno del numero dei componenti del nucleo familiare le persone non facenti parte dello stesso ma dimoranti nei locali oggetto di tassazione per almeno sei mesi, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.



5. Alle cantine, autorimesse o altri luoghi di deposito, pertinenziali di unità immobiliari ad uso domestico, alle quali è già conteggiata la quota variabile, è applicata la sola quota fissa. Mentre nel caso in cui i suddetti immobili non abbiano un vincolo di accessorietà con un immobile principale, sono applicate sia la quota fissa che la quota variabile.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone con residenza fuori del territorio comunale, il numero degli occupanti viene indicato nella dichiarazione presentata a sensi dell'art. 24. In caso di mancata indicazione il numero degli occupanti viene stabilito nel numero di due.
9. Per le abitazioni a disposizione di persone residente nel territorio comunale il numero degli occupanti è considerato pari a 1.
10. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone giuridiche o assimilate, il numero degli occupanti, se non indicato nella dichiarazione di cui all'art. 24, viene stabilito nel numero di 3.
11. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
12. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario,



corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza .

#### **Art. 15 - Tariffa Utenze Non Domestiche**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base degli Allegati A e B del presente Regolamento, in conformità a quanto previsto nell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, come modificato dalla L.157/2019.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti puntuale, si applica la tariffa prevista per l'attività assimilabile, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parti del medesimo compendio. Nel caso che lo svolgimento di attività diverse siano ben definibili, le superfici assoggettabili possono essere frazionate fra le varie categorie di destinazione.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale riferibili alle medesime utenze) per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche) per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, nella porzione di fabbricato in cui sia svolta un'attività economica o professionale, viene applicata la tariffa prevista per la specifica attività.



7. Si intendono ascrivibili alla cat.12 – Banche, Istituti di credito e Studi professionali (ai sensi della tabella DPR 158/99 modificata dalla L.157/2019), in relazione agli studi professionali, coloro che per l'esercizio della professione, necessitano di iscrizione ad apposito albo o coloro che pur essendo professionisti, non hanno uno specifico albo, ma sono comunque dotati di partita iva e di iscrizione alla gestione previdenziale nella categoria di riferimento.
8. Alle cantine, autorimesse, altri luoghi di deposito o aree scoperte adibite a parcheggio clienti pertinenziali di unità immobiliari ad uso non domestico e parcheggi a pagamento alle quali è già conteggiata la quota variabile, è applicata la sola quota fissa. Mentre nel caso in cui i suddetti immobili non abbiano un vincolo di accessoriarietà con un immobile principale, sono applicate sia la quota fissa che la quota variabile.
9. La quantità del conferimento dei rifiuti urbani eccedente il prodotto del coefficiente kd massimo per la superficie tassata, dovrà essere gestito autonomamente dall'utente, in quanto non rientra nel conferimento ordinario.

#### **Art. 16 - Tributo Provinciale**

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi del comma 666, art. 1 della L. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. L'importo derivante dal TEFA verrà incassato direttamente dalla Provincia sui versamenti degli avvisi TARI emessi dal Comune.

#### **Art. 17 - Tributo Giornaliero**

1. La TARI giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, per periodi inferiori a 183 nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio (art.1, comma 662, L.147/2013).
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita



alla categoria determinata come disposto dall'art. 14 comma 2 e 3, maggiorata del 100%.

3. Dall'anno 2021 per tutte le occupazioni temporanee rientranti nella disciplina di cui al "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE "la tari giornaliera non verrà più applicata, in quanto ricompresa nel canone unico;
4. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.
5. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare alla UOC Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

#### *TITOLO IV - Riduzioni e Agevolazioni*

##### **Art. 18 - Zona Servita**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 300 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, al più vicino punto di raccolta.



3. Ai sensi del comma 657, art.1 L.147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è ridotta in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 300 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### **Art. 19 - Mancato Svolgimento del Servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % della tariffa (comma 656, art.1, L.147/2013).

#### **Art. 20 Utenze Domestiche: riduzione per raccolta differenziata**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa TARI. Come previsto dal Regolamento per la gestione dell'autocompostaggio, tale riduzione sarà applicata dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo. Con le stesse modalità cessa la riduzione tariffaria in caso di comunicazione di cessazione da parte dell'utente o in caso di revoca qualora, a seguito di apposito controllo da parte dei soggetti incaricati dal Comune, venga constatata la non conformità della pratica o l'impossibilità di effettuazione della verifica, si configurerà, nei confronti dell'utente registrato, la violazione al Regolamento, con conseguente cancellazione dall'Albo e revoca dei relativi benefici. Per ottenere nuovamente la riduzione, qualora l'utente intenda riattivare la pratica di autocompostaggio, sarà necessaria una nuova istanza di adesione che non potrà essere presentata prima dell'anno solare successivo alla cessazione o alla rinuncia.



---

## **Art. 21 Utenze non Domestiche: riduzione per rifiuti urbani avviati al recupero.**

1. **Le utenze non domestiche** che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi
2. Le utenze di cui al precedente c.1, possono usufruire di una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che dimostrano di aver avviato al riciclo, laddove il riciclo costituisce un'operazione di recupero, tramite soggetti autorizzati, senza sottostare al vincolo di 5 anni come fissato al precedente Art.9;
3. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. La riduzione tariffaria di cui al comma 2 è riconosciuta con la seguente graduazione:
  - a) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti urbani avviati al riciclo fino al 30% della produzione totale annua del rifiuto;
  - b) riduzione tariffaria del 50% per produzione di rifiuti urbani avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
  - c) riduzione tariffaria del 70% per produzione di rifiuti urbani avviati al riciclo maggiore del 60% e fino al 90% della produzione totale annua del rifiuto;
  - d) riduzione tariffaria del 100% per produzione di rifiuti urbani avviati al riciclo maggiore del 90% della produzione annua.

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta.
5. Al fine di ottenere tali riduzioni, i titolari delle utenze non domestiche devono presentare entro e non oltre, il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza del beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di



rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare la documentazione di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, (contratti, fatture, MUD, SISTRI, relazione descrittiva, copia di tutti i formulari di trasporto ecc.), relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero. Devono inoltre, indicare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti e che, tali rifiuti derivino dall'attività produttiva svolta nel territorio del Comune di Falconara Marittima.

La riduzione fruibile si calcola in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al riciclo e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza sulla base del coefficiente Kd massimo di cui alla tabella 4a, allegato 1, del DPR n.158/1999.

#### **Art. 22 - Riduzioni tariffarie**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
  - a) Abitazioni e tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e non continuativo entro il termine massimo di giorni 180 per anno solare; tale riduzione si intende applicata anche al nucleo familiare con unico occupante, che presentando adeguata documentazione attesti la degenza permanente presso Istituti di cura, riposo ecc.
  - b) Cantine o autorimesse o altri luoghi di deposito non pertinenziali di unità immobiliari ad uso domestico.
  - c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente.
  - d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
  - e) Fabbricati rurali ad uso abitativo come da indicazioni catastale.



2. Sono escluse dalla riduzione di cui al precedente comma 1, gli immobili oggetto di contratti di locazione o comodato gratuito, anche ad uso transitorio (es. B & B), in quanto non si configura l'uso saltuario da parte del proprietario;
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su istanza dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art.24.

### **Art. 23 Ulteriori Agevolazioni**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660, della L.147/2013, sono previste ulteriori agevolazioni, per usufruire delle quali è necessario che siano presenti contemporaneamente i requisiti sociali ed economici, come di seguito specificati.
  - a) Nuclei familiari residenti nel Comune di Falconara Marittima che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii., uguale o inferiore al valore soglia ISEE stabilito periodicamente da delibera ARERA per bonus sociale TARI (€ 9.530,00 per il 2025), composti da una o due persone, ambedue di età non inferiore ai 65 anni alla data di scadenza del bando, la tassa è **ridotta del 75%**
  - b) Nuclei familiari residenti nel Comune di Falconara Marittima che hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii., uguale o inferiore ad Euro 14.000,00, all'interno dei quali o sia presente un titolare di pensione o siano presenti figli fiscalmente a carico, la tassa è **ridotta del 50%**;
  - c) Nuclei familiari residenti nel Comune di Falconara Marittima che abbiano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del soggetto richiedente l'agevolazione, calcolato secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii., uguale o inferiore al valore soglia ISEE stabilito periodicamente da delibera ARERA per bonus sociale TARI (€ 9.530,00 per il 2025), composti da una o due persone, la tassa è **ridotta del 25%**;



2. Al fine di usufruire delle agevolazione previste al precedente comma, i componenti dei nuclei familiari devono:

- a) essere proprietari o affittuari della sola abitazione di residenza non di lusso (cat. A/2, A/3, A/4, A/5 o A/6), ed eventuale pertinenza come definita ai fini I.MU.
- b) non essere proprietari di altri immobili nel territorio nazionale (sia terreni che fabbricati);

3. di cui al comma 1, devono essere presentate ogni anno, entro la scadenza perentoria prevista dal bando e con le modalità nello stesso previste.

Le agevolazioni saranno concesse a condizione della regolarità dei pagamenti pregressi relativi alla TARI, in caso negativo l'importo dell'agevolazione verrà portato a scomputo del debito pregresso;

4. A decorrere dal primo gennaio 2020, per i nuclei familiari con bambini di età compresa nella fascia 0-3 anni, che utilizzano pannolini lavabili in luogo dei tradizionali pannolini usa e getta, è introdotta una agevolazione sulla Tassa Rifiuti, con l'obiettivo di sensibilizzare le famiglie nei confronti di questa modalità, in un'ottica di miglioramento del benessere del bambino e di riduzione dell'impatto ambientale. Al fine di ottenere tale riduzione, i titolari delle utenze devono presentare entro e non oltre, il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza del beneficio, idonea documentazione attestante l'acquisto dell'apposito Kit (documento contabile/fiscale). L'importo concesso sarà pari al 50% del costo sostenuto per l'acquisto, fino ad un massimo di € 50,00, per ciascun soggetto avente diritto, precisando che la decurtazione dell'importo sarà applicata per un solo anno di imposta.

5. La tassa è ridotta del 40% alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che svolgono l'attività con modalità non commerciali. Si precisa che si ritiene non commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione.

6. La tassa è ridotta del 30% alle organizzazioni di utilità sociale, che svolgono l'attività con modalità commerciali. Si precisa che si ritiene commerciale l'attività organizzata,



per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento, da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni, di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti)

6. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi, vengono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione, art. 1, comma 660 della L.147/2013.

#### **Art. 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

### *TITOLO V - Dichiarazione , Accertamento e Riscossione, Contenzioso*

#### **Art. 25 - Dichiarazione inizio, variazione e cessazione**

1. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio, variazione o cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree e l'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si verifica l'effettivo inizio/variazione / cessazione.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso la UOC Tributi del Comune., ovvero scaricabile dal sito istituzionale comunale [www.comune.falconara-marittima.an.it](http://www.comune.falconara-marittima.an.it). La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, con allegato un documento di identità, deve essere consegnata al protocollo dell'Ente, a mano o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (PEC).



- 
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazione dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
  5. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiari delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'Anagrafe Comunale tranne nel caso di cui al comma 4 art. 16 del presente regolamento.
  6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.



7. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

#### **Art. 26 - Riscossione**

1. La TARI è una tassa da versare in autoliquidazione in base alla delibera annuale di approvazione delle tariffe. Deve essere versata direttamente al Comune, mediante modello F24 o tramite il sistema PagoPa.
2. Il Comune, per agevolare il contribuente, provvede annualmente all'invio di un apposito avviso di pagamento; il mancato ricevimento del citato avviso TARI non esime il contribuente dall'obbligo di provvedere al versamento della tassa alle scadenze previste dal presente regolamento. Nel caso il contribuente non ricevesse l'avviso deve contattare l'ufficio per riceverne una copia e adempiere all'obbligazione tributaria.
3. La trasmissione non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze.
4. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate aventi scadenza 30 giugno e 31 dicembre. La prima rata è dovuta a titolo di acconto e determinata in misura pari al 50% della tassa dovuta con le tariffe deliberate per l'anno precedente, mentre l'ultima rata viene calcolata a saldo sulla base delle tariffe stabilite per l'anno di riferimento. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Il Comune si riserva di stabilire, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, scadenze diverse, nel rispetto dei limiti fissati al precedente comma 4, dandone previa e ampia notizia.
6. Successivamente al riscontro dei versamenti, l'ufficio provvederà all'emissione di un provvedimento di sollecito per gli importi rimasti insoluti. Nell'atto verrà assegnato un termine di 30 giorni, dalla data di notifica, per eseguire il pagamento senza sanzioni e interessi. Nel medesimo atto verrà contestualmente intimato che, in caso di mancato adempimento, saranno applicate le sanzioni previste per legge in materia di accertamento esecutivo e tutti gli oneri accessori in materia di riscossione coattiva



### **Art. 27 - Rimborsi e Compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute, secondo i termini e le modalità previste all'art. 36 e 38 del Regolamento generale dell'Entrata.

### **Art. 28 - Importo Minimo**

1. Non sono dovuti versamenti né rimborsi per gli importi stabiliti dagli artt. 32 e 33 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

### **Art. 29 - Funzionario Responsabile**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 30 - Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento esecutivo, specifica le ragioni dell'atto e il totale da versare entro sessanta giorni dalla ricezione. Il provvedimento contiene inoltre l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di oneri e spese previste dalla vigente normativa;
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e di ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere



informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimenti alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del c.c.
7. Non si procede all'emissione degli avvisi di accertamento qualora il totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, non superi l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il totale dovuto derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **Art. 31 - Sanzioni e Interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;



4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 36, comma 1 let.a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

Le sanzioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

#### **Art. 32 - Rateizzazione**

1. La TARI derivante da solleciti di pagamento, avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con provvedimento del Funzionario Responsabile come disposto ai sensi dell'art. 47 del Regolamento generale dell'Entrata.

#### **Art. 33 - Riscossione Coattiva**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente art. 30 il Comune procederà ai sensi del Capo II del Titolo IV del vigente Regolamento delle Entrate "Riscossione Coattiva"

#### **Art. 34 Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto il riesame o ricorso secondo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del vigente Regolamento delle Entrate.



---

## *TITOLO VI - Disposizioni finali e transitorie*

### **Art. 35 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2023
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito in materia dalla normative vigenti e, in particolare, dall'art. 1 della Legge n.147/2013 e ss.mm.ii.



## ALLEGATO A

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

TABELLA Kd

	Nord	Centro	Sud
comuni superiori a 5000 abitanti	max	max	max
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	5,50	5,65	5,50
02. Cinematografi, teatri	3,50	4,25	4,12
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,90	4,80	3,90
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21	7,45	6,55
05. Stabilimenti balneari	5,22	6,18	5,20
06. Autosaloni, esposizioni	4,22	5,12	5,04
07. Alberghi con ristorante	13,45	14,67	12,45
08. Alberghi senza ristorante	8,88	10,98	9,50
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	10,22	13,55	9,62
10. Ospedali	10,55	15,67	12,60
11. Agenzie, studi professionali, uffici	12,45	13,55	10,30
12. Banche e istituti di credito	5,03	7,89	6,93
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	11,55	11,26	9,90
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14,78	13,21	13,22
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	6,81	7,90	8,00
16. Banchi di mercato beni durevoli	14,58	14,63	14,69
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	12,12	10,32	13,21
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	8,48	9,10	9,11
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	11,55	11,58	12,10
20. Attività industriali con capannoni di produzione	7,53	8,20	8,25
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	8,10	8,11
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	78,97	90,55	90,50
23. Birrerie, hamburgerie, mense	62,55	39,80	55,70
24. Bar, caffè, pasticceria	51,55	64,77	64,76
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	22,67	21,55	21,50
26. Plurilicenze alimentari e miste	21,40	21,50	21,55
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	92,56	98,96	98,90
28. Ipermercati di generi misti	22,45	18,20	23,98
29. Banchi di mercato generi alimentari	56,78	60,50	72,55
30. Discoteche, night club	15,68	16,83	16,80



## ALLEGATO B

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

<b>Kc Coefficiente potenziale produzione</b>			
<b>Attività per comuni &gt; 5000 abitanti</b>		<b>Centro</b>	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47
10	Ospedali	0,82	1,70
11	Uffici, agenzie	0,97	1,47
12	Banche, istituti di credito e Studi professionali	0,51	0,86
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,48	6,58
30	Discoteche, night club	0,74	1,83

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.